

- 4) se, infine, l'adozione di una normativa nazionale di divieto di commercializzazione di sacchetti da asporto monouso non biodegradabili, ma fabbricati nel rispetto degli dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 94/62/CE, ove non giustificata dalla finalità di assicurare una più alta tutela dell'ambiente, dalla particolarità delle problematiche della raccolta dei rifiuti nello Stato membro e della necessità dello Stato stesso di dare attuazione anche agli obblighi comunitari previsti in tale connesso ambito, possa costituire violazione grave e manifesta dell'articolo 18 della Direttiva 94/62/CE.

(¹) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994, L 365, pag. 10.).

(²) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37.).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen (Germania) il 10 febbraio 2022 — DC / HJ

(Causa C-97/22)

(2022/C 165/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Essen

Parti

Ricorrente: DC

Convenuto: HJ

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) debba essere interpretato nel senso che, qualora il committente revochi la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione di un contratto di costruzione, negoziato fuori dei locali commerciali, soltanto dopo che il professionista abbia eseguito (integralmente) le proprie prestazioni, esso osta a qualsiasi diritto a indennità o a compensazione del professionista anche in una situazione in cui, pur in assenza delle condizioni del diritto a indennità conformemente alle disposizioni sugli effetti giuridici del recesso, il committente abbia nondimeno conseguito un incremento patrimoniale grazie alle opere costruite dal professionista, ovvero si sia arricchito.

(¹) GU 2011, L 304, pag. 64.